

## Liquidazione del patrimonio n. 19/2021

### IL TRIBUNALE DI GENOVA

#### Decreto ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice

premessi:

- che in data 2/8/2021 i Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] hanno depositato domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 7 bis e 14 ter e ss. L. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del Dott. [REDACTED]
- che con relazione del 5/7/2021 il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuto, in base alla documentazione prodotta, all'attestazione dell'OCC circa la completezza e attendibilità delle scritture contabili e ai chiarimenti forniti il 14/9/2021 a richiesta di questo Giudice:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della L. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito:
  - quanto a [REDACTED] dalla pensione per 48 mesi al netto delle spese di sostentamento, pari a € 66.400, e dal 50% del c/c cointestato agli istanti, pari a 3.213,23;
  - quanto a [REDACTED] dalla pensione per 48 mesi al netto delle spese di sostentamento, pari a € 42.000, e dal 50% del c/c cointestato agli istanti, pari a 3.213,23;
- che le spese di sostentamento possano essere determinate in conformità all'istanza;

rilevato in particolare, quanto alla chiesta inefficacia delle cessioni del quinto della pensione del Sig. [REDACTED] a favore di [REDACTED] s.p.a. e della Sig.ra [REDACTED] a favore di [REDACTED] s.p.a.:

- che nel nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o*

*della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”;*

- *che in precedenza la giurisprudenza aveva più volte stabilito, con riferimento alla procedura di accordo del debitore, che “nessuna tutela particolare (...) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio” e “tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri” (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017);*
- *che l’art. 14 quinquies/3 L. 3/2012, stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”;*
- *che, come ritenuto dalla giurisprudenza, “il decreto di omologa deve ritenersi equiparato all’atto di pignoramento, ciò che non consente al cessionario di far valere l’acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento” (v. Tribunale di Firenze, 3/7/2018); “(...) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (...)” (v. Tribunale Grosseto 11/11/2019); “Se la procedura ha l’effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l’effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l’assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (...) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti. Va altresì rilevato che la sentenza della Cassazione n.551/12 (...) ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione” (v. Tribunale Grosseto 11/11/2019);*

ritenuto:

- *che tali principi appaiono applicabili a maggior ragione (come in effetti sono stati applicati in questi anni dalla giurisprudenza maggioritaria) alla procedura di liquidazione del patrimonio, caratterizzata da un’ancora più spiccata concorsualità e conformità alla Legge Fallimentare;*
- *che pertanto appare applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento l’inopponibilità della cessione del quinto che il nuovo art. 8/1 bis prevede esplicitamente solo per il piano del consumatore;*

**P.Q.M.**

Visto l’art. 14 quinquies L. 3/2012,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] nato a Piacenza il [REDACTED] e [REDACTED] nata a Genova il [REDACTED]
- nomina liquidatore il Dott. [REDACTED] con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;
- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 novies/5, L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dichiara l'inefficacia delle cessioni del quinto della pensione del Sig. [REDACTED] a favore di [REDACTED] s.p.a. e della Sig.ra [REDACTED] a favore di [REDACTED] s.p.a. e di conseguenza che non possono essere proseguiti i versamenti ai cessionari;
- dichiara esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter/5, lett. b), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nel limite di € 2.800 mensili netti quanto al Sig. [REDACTED] e di € 1.400 mensili netti quanto alla Sig.ra [REDACTED] ai fini del loro mantenimento;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei residui beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta salva l'autorizzazione del ricorrente a utilizzare l'autovettura Panda di sua proprietà;
- il presente decreto è titolo esecutivo, è posto in esecuzione a cura del liquidatore e deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;
- dispone che venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito Internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 24/9/2021

Il Giudice  
Pietro Spera